



Tax Newsletter

1/2022

Tax Professional Practice



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlight di questo numero:

- **Convenzione Italia-Regno Unito: l'applicazione della ritenuta convenzionale - Interpello n. 17 del 12 gennaio 2022**
- **Regime Pex: la conversione di azioni speciali in ordinarie - Interpello n. 44 del 21 gennaio 2022**
- **Disallineamenti da ibridi: i chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 26 gennaio 2022**
- **Contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities: il trattamento ai fini IVA - Risoluzione n. 1/E del 3 gennaio 2022**

Prassi

Imposte sui redditi

[Regime dei lavoratori impatriati: l'attività parzialmente svolta in Italia in modalità telelavoro - Interpello n. 3 del 7 gennaio 2022](#)

Nell'ambito del regime speciale per i lavoratori impatriati ex art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2015, i soggetti che prestano parzialmente, nel territorio dello Stato italiano, l'attività lavorativa in modalità telelavoro alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero e che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia nella seconda parte dell'anno solare, potranno beneficiare dei benefici fiscali a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

[Digital tax: i criteri per determinare il superamento della soglia dei ricavi ovunque realizzati - Interpello n. 16 del 12 gennaio 2022](#)

Al fine di verificare il superamento della soglia dei ricavi ovunque realizzati necessaria per l'applicazione dell'imposta sui servizi digitali di cui all'art. 1, commi da 35 a 50, della L. n. 145/2018, la società consolidante, nel cui bilancio è iscritta una partecipazione tra le "Attività destinate alla dismissione" in applicazione dell'IFRS 5, non dovrà considerare i ricavi conseguiti dalla partecipata in quanto l'anzidetta partecipazione non costituisce oggetto di consolidamento.

[Convenzione Italia-Regno Unito: l'applicazione della ritenuta convenzionale - Interpello n. 17 del 12 gennaio 2022](#)

Con riferimento ai dividendi erogati da una società di capitali italiana ad un soggetto trasparente britannico, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che una limited partnership di diritto inglese non può giovare della riduzione della ritenuta prevista dall'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto priva di una propria soggettività passiva secondo quanto disposto dalla Convenzione Italia-Regno Unito.

D'altro canto, per la quota di reddito a lui imputata, il Partner, a condizione che venga assoggettato a imposizione nel proprio Stato di residenza e che risulti beneficiario effettivo dei proventi, può usufruire dei benefici convenzionali relativi alla ritenuta sui dividendi in uscita previsti dalla predetta Convenzione.

[L'esercizio dell'opzione per il regime di *branch exemption* - Interpello n. 18 del 12 gennaio 2022](#)

L'opzione per il regime della *branch exemption* ex art. 168-ter del TUIR può essere esercitata se risulta configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni o, in mancanza, sulla base dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall'art. 162 del TUIR, sempreché l'Amministrazione finanziaria estera ravvisi l'esistenza di un insediamento stabile ai sensi della propria normativa interna.

[Esterovestizione societaria: l'applicazione della presunzione relativa - Interpello n. 27 del 17 gennaio 2022](#)

Nel caso in cui una società estera non detenga partecipazioni di controllo in società o enti fiscalmente residenti in Italia non trova applicazione la presunzione relativa in tema di esteroinvestizione contenuta nell'art. 73, comma 5-bis, del TUIR.

[Regime degli impatriati: il rientro in Italia alle dipendenze della medesima impresa - Interpello n. 32 del 19 gennaio 2022](#)

Per quanto concerne il regime degli impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, una persona fisica rientrata in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro con cui aveva intrattenuto in precedenza rapporti di collaborazione da remoto, aventi natura diversa, può fruire del beneficio fiscale riconosciuto ai lavoratori impatriati a decorrere dall'anno in cui il soggetto ha trasferito la propria residenza in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi.

[Le limitazioni al riporto delle perdite fiscali in caso di trasferimento indiretto del controllo - Interpello n. 39 del 20 gennaio 2022](#)

Le limitazioni al riporto di perdite fiscali in caso di variazione del controllo della società e di modifica dell'attività, contenute all'interno dell'art. 84, comma 3, del TUIR, si applicano anche nell'ipotesi in cui il trasferimento delle azioni interessi la controllante indiretta. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la variazione dell'attività sussiste anche qualora venga dismessa l'azienda operativa e si prosegua nella sola gestione degli immobili posseduti.

[Regime Pex: la conversione di azioni speciali in ordinarie - Interpello n. 44 del 21 gennaio 2022](#)

La conversione di azioni speciali in ordinarie, a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, non costituisce evento rilevante ai fini fiscali e il periodo di possesso delle azioni stesse, ai fini dell'*holding period* della Pex, decorre senza soluzione di continuità dal momento di sottoscrizione degli strumenti originari che incorporano il diritto alla conversione.

[Il conferimento d'azienda tra soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano - Interpello n. 45 del 21 gennaio 2022](#)

L'operazione di conferimento d'azienda effettuata tra soggetti residenti in Italia, nell'esercizio di imprese commerciali, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia, il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e, il soggetto conferitario deve subentrare nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda medesima.

Rivalutazione dei beni e conferimento d'azienda - Interpello n. 46 del 21 gennaio 2022

Per quanto concerne i conferimenti d'azienda posti in essere nel corso del triennio 2021-2023 in cui sono presenti, tra gli attivi conferiti, i beni oggetto di rivalutazione ai sensi dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020 conv. L. n. 126/2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in virtù del regime di neutralità fiscale disciplinato dall'art. 176 del TUIR, l'anzidetta operazione di riorganizzazione aziendale non determina il venir meno degli effetti della rivalutazione. Inoltre, anche se la società conferitaria assume quale costo dei beni quello comprensivo della rivalutazione, la riserva in sospensione d'imposta rimane in capo alla società conferente.

L'applicabilità della disciplina antielusiva Ace - Consulenza giuridica n. 1 del 25 gennaio 2022

Ai fini Ace, le sterilizzazioni antielusive previste dall'art. 10 del D.M. del 3 agosto 2017, volte a contrastare l'artificiosa moltiplicazione del beneficio fiscale in capo alle società del medesimo gruppo, non trovano applicazione nei confronti delle società partecipate pariteticamente da due distinti gruppi di imprese.

Disallineamenti da ibridi: i chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 26 gennaio 2022

La Circolare fornisce diversi chiarimenti con riguardo al tema dei disallineamenti da ibridi. In particolare, all'interno del documento viene analizzata la normativa contenuta negli artt. 9, 9-bis e 9-ter della Direttiva n. 2016/1164/UE relativa ai disallineamenti da ibridi, ai disallineamenti da ibridi inversi e ai disallineamenti da residenza fiscale. Tali norme sono state in seguito trasposte, a livello di normativa interna, negli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 142/2018.

L'applicabilità delle retribuzioni convenzionali al dipendente di un'associazione estera - Interpello n. 54 del 31 gennaio 2022

Un cittadino italiano iscritto all'Aire e residente in Italia nel periodo d'imposta 2020, in qualità di lavoratore dipendente di un'associazione no profit estera che svolge un'attività scientifica e di utilità internazionale, non può beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, del TUIR, in quanto la tipologia di attività svolta non è riconducibile a quelle contenute all'interno del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 11 dicembre 2019.

Rientro in Italia alle dipendenze della medesima impresa: l'applicabilità del regime degli impatriati - Interpello n. 55 del 31 gennaio 2022

Un lavoratore dipendente che, trasferitosi in Italia, mantiene lo stesso rapporto di lavoro con la società estera, svolgendo la propria prestazione lavorativa dall'Italia in modalità *smart working*, può beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati secondo quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Imposte sui redditi - Agevolazioni

La fruizione del bonus R&D per i soggetti con periodo d'imposta ultrannuale - Interpello n. 30 del 17 gennaio 2022

Nel caso di un soggetto con periodo d'imposta ultrannuale, 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2020, l'ammontare del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 1, comma 35, della L. n. 190/2014, pur non potendo essere esposto in nessuna sezione del modello Redditi 2021, potrà essere utilizzato in compensazione, a condizione che il contribuente conservi la relativa documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, a comprova del beneficio fiscale maturato.

IVA

[Contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities: il trattamento ai fini IVA - Risoluzione n. 1/E del 3 gennaio 2022](#)

Le operazioni contrattuali aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati, fra i quali sono compresi quelli preordinati alla copertura dei rischi di variazione riguardanti i tassi di interesse, i tassi di cambio, gli indici di Borsa o i prezzi di mercato di specifici beni, si considerano esenti da IVA sulla base di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, numero 4, del D.P.R. n. 633/1972.

[Imbarcazione da diporto del Regno Unito e status di merce unionale - Interpello n. 26 del 14 gennaio 2022](#)

Il soggetto passivo proprietario di un'imbarcazione da diporto battente bandiera britannica non è tenuto ad espletare gli adempimenti doganali e IVA propri di un soggetto extra-unionale, nell'ipotesi in cui risulti dimostrato che, alla data del 1° gennaio 2021, la predetta imbarcazione si trovasse all'interno delle acque territoriali doganali dell'UE.

[Il trattamento delle operazioni imponibili ed esenti ai fini IVA nei confronti dei consorziati - Interpello n. 29 del 17 gennaio 2022](#)

Un consorzio può optare per la separazione delle attività ai fini IVA ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 nei riguardi dei consorziati, se sussistono criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti attinenti le diverse attività e se è possibile quantificare con criteri oggettivi l'effettiva quota di utilizzo degli acquisti nell'ambito delle diverse tipologie di operazioni imponibili ed esenti.

[La liquidazione IVA di gruppo in caso di scissione societaria - Interpello n. 48 del 25 gennaio 2022](#)

Una NewCo, incorporante a seguito di un'operazione di scissione, può partecipare alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 in luogo della scissa, senza soluzione di continuità, se l'operazione di riorganizzazione aziendale non presenta le caratteristiche di temporaneità e occasionalità e se non si realizza alcuna interruzione nel controllo.

[Procedure concorsuali: l'emissione delle note di credito - Interpello n. 50 del 25 gennaio 2022](#)

Con riferimento a procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, ovvero prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 conv. L. n. 106/2021, l'emissione delle note di credito continua ad essere disciplinata dalla precedente versione dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, il quale subordina il diritto alla variazione all'avvenuto accertamento dell'infruttuosità della procedura.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Tax Professional Practice Team

E: it-fm-tpp@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia



Tax Newsletter n. 1/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.